

Il tracciato dei corrispettivi 2022

Con la corposa consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 14 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta a una folta serie di quesiti relativi alla modalità di rilevazione delle operazioni al dettaglio mediante il **tracciato XML** per l'invio dei corrispettivi telematici.

Si tratta della **versione 7.0** del tracciato, la cui adozione è obbligatoria dal 1° gennaio 2022. Infatti, come ribadito nel documento di prassi, la precedente versione 6.0 non è più utilizzabile, ed eventuali file trasmessi mediante quest'ultima a partire dal 1° gennaio 2022 sono accettati soltanto se riferiti ad operazioni con data antecedente, purché in ogni caso inviati nei termini di legge, ossia entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

In caso di invio oltre i termini, precisa l'Agenzia, si avrebbe, di fatto, un'omessa trasmissione dei corrispettivi, soggetta a sanzione.

Fra i numerosi chiarimenti resi, relativamente alle modalità di rilevazione e documentazione delle operazioni al dettaglio, si evidenziano, *in primis*, quelli relativi all'utilizzo dei **codici natura** volti a identificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali l'Iva non viene evidenziata sul documento commerciale, vale a dire le operazioni escluse dalla base imponibile Iva (N1), non soggette a imposta (N2), non imponibili (N3) o esenti (N4).

Viene confermato, ad esempio, che le operazioni effettuate dai soggetti in **regime forfetario** ex L. 190/2014 vanno identificate con codice N2, così come le operazioni considerate fuori campo Iva in applicazione del regime monofase, ai sensi dell'art. 74 comma 2 del Dpr 633/72.

L'Agenzia si sofferma anche sul metodo della **ventilazione Iva**,

chiarendo che i soggetti che si avvalgono di tale modalità di rilevazione dei corrispettivi possono comunque indicare nel documento commerciale, in luogo dell'apposito valore "VI" (istituito allo scopo), l'aliquota Iva del bene ceduto o, eventualmente, il codice natura dell'operazione cui non si applica l'Iva.

Un'ulteriore questione concerne le cessioni della strumentazione per la diagnosi del **Covid-19** (nonché le prestazioni strettamente connesse a tale strumentazione) e dei vaccini contro il coronavirus (ivi comprendendo, anche in questo caso, le prestazioni strettamente connesse).

Ai sensi dell'art. 1 commi 452 e 453 della L. 178/2020, le suddette operazioni devono ritenersi esenti da IVA ex art. 10 del Dpr 633/72 con diritto alla **detrazione** dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto; ne consegue, pertanto, che nel documento commerciale dovrà essere riportato il codice "N4" all'interno del campo 4.1.2 "Natura".

L'Agenzia precisa che tali beni, se diversi dai farmaci, non rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della ventilazione dei corrispettivi. Viene richiamata la circolare n. 26/2020 (§ 2.14), nella quale era stato chiarito che i soggetti passivi che adottano tale meccanismo sono tenuti a "espungere dal totale globale dei corrispettivi la **quota** degli stessi che si ritiene riconducibile alle cessioni dei beni in questione e sulle quali non è stata applicata l'Iva".

Altro chiarimento contenuto nel documento di prassi ha riguardato il campo 4.1.15 "**Codice Attività**", che potrebbe essere compilato per rappresentare in via separata i corrispettivi riferibili alle attività esercitate, "anche se gestite con un'unica contabilità ai fini Iva".

È altresì possibile l'emissione di un documento commerciale che riporti in modo "misto" le operazioni riferite a differenti attività. In questo caso, tuttavia, è necessario

che il registratore telematico riesca a ricostruire correttamente "il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all'Agenzia delle Entrate, abbinando in modo corretto l'imponibile e l'Iva con il giusto codice Ateco". Il campo 4.1.15 è, dunque, finalizzato proprio a **ricostruire** correttamente i ricavi di ciascuna attività e a determinare correttamente la liquidazione Iva.

L'Agenzia ha esaminato, poi, le modalità di documentazione delle operazioni nell'ambito della **lotteria degli scontrini**. Viene precisato, ad esempio, che se l'esercente rilascia un documento commerciale contenente un codice lotteria, emettendo poi fattura su richiesta del cliente soggetto passivo Iva, il documento commerciale, ove i dati siano già stati trasmessi, dovrà essere annullato (posto che la lotteria riguarda i soli acquisti da parte di privati consumatori).

Si segnalano, infine, tra i numerosi chiarimenti resi, quelli relativi alle modalità di rilevazione delle operazioni effettuate a titolo gratuito, delle operazioni con corrispettivo non riscosso collegati a fatture e di quelle effettuate mediante voucher monouso e multiuso.

Con riferimento a questi ultimi (c.d. "**voucher multiuso**"), l'Agenzia ha sottolineato che la relativa circolazione, antecedente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, non è soggetta a Iva e rientra fra le operazioni per le quali va indicato il codice N2 nel documento commerciale.

(MF/ms)